



COMUNE DI MONTELLA  
Provincia di Avellino  
SETTORE II – ECONOMICO - FINANZIARIO  
Servizio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2021  
VERSAMENTO 1° RATA

Vista la Deliberazione di C. C. n. 06 del 30 aprile 2021 si comunica che, per l'anno 2021, al fine del pagamento in acconto, entro il termine del 16 giugno 2021, le aliquote IMU da applicare sono le seguenti:


- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Aliquota 0,6 per cento  | • Abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.                     |
| Aliquota 1,00 per cento | • Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.                          |
| Aliquota 1,00 per cento | • Immobili produttivi del gruppo "D" (opifici, alberghi, locali per esercizio sportivo). |
| Terreni agricoli        | • Esenti.  |
| Aliquota 0,1 per cento  | • Immobili merce (destinati dall'impresa costruttrice alla vendita).                     |
| Aliquota 0,1 per cento  | • Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93).                    |

Si ricorda che al pagamento sono tenuti tutti i proprietari di beni immobili (fabbricati ed aree edificabili) o che vantano sugli stessi un diritto reale di godimento. Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediante mod. F24, utilizzando i codici tributo previsti.

**Sono esenti dal pagamento dell'acconto IMU**, gli immobili delle imprese colpite dall'emergenza Covid. Il decreto Sostegni bis (**Legge 178/2020**) prevede l'esenzione dall'acconto IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto, ovvero soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno, che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. L'esenzione vale solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano attività di cui siano anche gestori.

**Dall'anno 2021, il pagamento è dovuto anche per i cittadini iscritti AIRE e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza fatta esclusione per i pensionati AIRE residenti in paesi in cui è in vigore una convenzione previdenziale con l'Italia (Legge 178/20) i quali versano il 50% dell'importo dovuto.** Paesi convenzionati con l'Italia: Australia, Brasile, Canada e Quebec, Israele, Isole del Canale e isola di Man, Messico, Principato di Monaco, Rep. di Corea, Rep. di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, U.S.A., Uruguay, Venezuela.

F.to Il Responsabile Ufficio Tributi  
(Rag. Gerardo Bruno)



F.to Il Responsabile Settore  
Economico – Finanziario  
(Dott.ssa Annamaria Nicastro)

Dalla residenza municipale, addì 07/06/2021